

CAMB/2015/2 del 27 febbraio 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al gestore SORGEACQUA S.r.l. per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico;

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to. Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/2

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 14.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/1078 del 26 febbraio 2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al gestore SORGEACQUA S.r.l. per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

precisato che l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

premesse che:

- nel periodo precedente il trasferimento delle competenze all'AEEG e pertanto fino al 31.12.2011, le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate, prima in applicazione del DM 1 agosto 1996 e successivamente in applicazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna di cui al DPGR n.49/2006 (di seguito MTR);
- il MTR entrava in vigore a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica posteriore all'1 dicembre 2007, prevedendo l'attività di revisione tariffaria e la conseguente determinazione del rispettivo conguaglio al termine di un periodo di regolazione quinquennale;
- il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;
- che, le tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012 sono state rideterminate in applicazione del nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato approvato con D.AEEG n.585/2012 e D.AEEG n.643/2013, senza tenere conto delle partite di conguaglio relative ai periodi di regolazione precedenti al 2012, salvo quanto previsto all'art.34 dell'Allegato A della Delibera 585/2012 ;
- in applicazione del summenzionato art 34 dell'Allegato A della D.AEEG n.585/2012 nella determinazione delle componenti di costo eligibili ai fini tariffari, si è tenuto conto, alla voce "altre componenti di costo", solo dei saldi conguagli e penalizzazioni, come approvati dall'Ente competente entro il mese di aprile 2012, e si è rinviato a successiva istruttoria il calcolo delle partite pregresse relative al periodo di regolazione precedente qualora non approvate entro la summenzionata scadenza;
- ai sensi dell'art. 31.1 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI 643/2013 gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità.
- l'art.29.2 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 stabilisce che i conguagli determinati dagli Enti d'Ambito relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT e già deliberati al 31 dicembre 2011 e altri soggetti competenti, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate agli artt. 31 e 32;
- gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 individuano, rispettivamente, le regole per la riscossione dei conguagli tariffari relativi alle partite pregresse e le modalità minime di rateizzazione dei conguagli all'utenza;

Considerato che:

- in ambito regionale è stata rilevata una situazione particolarmente eterogenea in relazione al rilevante numero di gestioni, ai differenti periodi di regolazione tariffaria fino al 2011 ed ad alcune specificità tecniche e territoriali che hanno caratterizzato le regolazioni sui diversi bacini tariffari,
- ATERSIR ha ritenuto essenziale ricondurre ad un quadro di uniformità a livello regionale i criteri di elaborazione delle istruttorie di revisione tariffaria e di definizione delle partite di conguaglio ed a tale scopo ha adottato la delibera CAMB59/2014 "Servizio Idrico Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di regolazione

antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all'utenza" con cui ha pertanto definito:

- a. i criteri per lo svolgimento dell'attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei rispettivi conguagli tariffari;
 - b. i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013;
 - c. l'elenco dei dati e delle informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all'Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell'arco di tempo concordato col medesimo;
- nella provincia di Modena sui territori dei comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e S. Agata Bolognese opera, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto delle convenzioni di regolazione stipulate con l'ex Autorità d'Ambito di Modena, la società SORGEACQUA S.r.l.;
 - la soppressa Autorità d'Ambito di Modena ha determinato le tariffe del servizio idrico integrato per il gestore SORGEACQUA in applicazione del MTR a decorrere dall'annualità 2011 e per il periodo di regolazione 2011-2015;
 - ad oggi il predetto piano tariffario non è stato oggetto di revisione tariffaria per l'annualità 2011, considerando che per il periodo 2012 – 2014 valgono le seguenti precisazioni:
 - il periodo 2012-2014 è stato oggetto di riapprovazione tariffaria ai sensi della D.AEEG n.585/2012 – per le annualità 2012 e 2013 – ed ai sensi della D.AEEG n.643/2013 per l'annualità 2014;
 - le tariffe approvate per l'annualità 2012 ai sensi della D.AEEG n.585/2012 sono state oggetto di revisione tariffaria ai sensi della D.AEEG n.643/2014;
 - le tariffe approvate per l'annualità 2013 ai sensi della D.AEEG n.585/2012 saranno oggetto di revisione tariffaria ai sensi della D.AEEG n.643/2014 nel corso del corrente anno;
 - le tariffe approvate per l'annualità 2014 ai sensi della D.AEEG n.643/2013 saranno oggetto di revisione tariffaria in sede di approvazione delle tariffe 2016-2017;
 - si rende necessario procedere pertanto all'attività di revisione tariffaria e di determinazione dei conguagli al gestore del servizio idrico integrato SORGEACQUA per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, in considerazione del fatto che, come già sopra evidenziato, i conguagli derivanti dalle procedure di revisione tariffaria dei periodi di regolazione precedenti al 2012 non hanno trovato fino ad ora alcuno spazio per il riconoscimento in tariffa;

valutata l'istruttoria predisposta dalla struttura tecnica dell'Agenzia, in applicazione dei criteri approvati con la delibera CAMB n.59/2014;

ritenuto di approvare gli esiti della suddetta istruttoria tecnica che si esplica, con riferimento al territorio gestito da SORGEACQUA nell'ambito della provincia di Modena, nell'elaborato di sintesi allegato A riportante:

- valore del conguaglio calcolato per la sola annualità 2011 oggetto della revisione tariffaria;

- valore del conguaglio attualizzato al 2014 di cui si prevede la restituzione agli utenti nella sola annualità 2015;
- il valore unitario espresso in €/mc da applicare nel 2015 al totale dei mc fatturati con riferimento ai servizi effettivamente fruiti da ogni utenza.

dato atto che, con comunicazione del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito web dell'AEEGSI, è stato specificamente richiesto ai gestori di indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, con riferimento al gestore SORGEACQUA S.r.l., per le ragioni in premessa indicate, l'allegato tecnico A parte integrante e sostanziale della presente delibera riportante:
 - a. il valore del conguaglio calcolato per la sola annualità 2011 oggetto della revisione tariffaria;
 - b. il valore del conguaglio attualizzato al 2014 di cui si stabilisce l'applicazione in tariffa nella sola annualità 2015;
 - c. il valore unitario espresso in €/mc da applicare al totale dei mc fatturati agli utenti con riferimento ai servizi effettivamente fruiti da ogni utenza;
- 2) di disporre che ai fini delle modalità di riscossione dei conguagli e dei documenti di rendicontazioni da fornire a questa Agenzia Territoriale il gestore dovrà riferirsi a quanto deliberato da ATERSIR con atto CAMB n.59/2014;
- 3) di dare atto che i gestori, in applicazione di quanto disposto da AEEGSI con nota del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito dell'Autorità nazionale, dovranno indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento al presente all'atto deliberativo che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo, sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

ALLEGATO A

GESTORE SORGEA S.P.A. EX ATO 4 MODENA

valore del conguaglio 2011 derivante dalla revisione tariffaria	
Voci di costo/ricavo	anno 2011
RICAVI PROGETTO-RICAVI EFFETTIVI	-181.167
Delta Costi operativi per costi esogeni (consuntivo-progetto)	0
Delta Canone di concessione (consuntivo-progetto)	0
Delta Ammortamenti (consuntivo-progetto)	18.162
Delta Remunerazione (consuntivo-progetto)	21.563
recupero quote di conguaglio pre 2012 non riconosciute nelle tariffe 2014-2015	30.000
mancato ricavo per quota utilizzata a copertura delle tariffe sociali	67.978
TOTALE REVISIONE (importo totale conguaglio a moneta 2011)	-43.464

attualizzazione del conguaglio all'anno 2014				
annualità	2011	2012	2013	2014
Tassi di attualizzazione		0,021	0,031	0,021
Importi conguagli attualizzati	-43.464	-44.374	-45.747	-46.708

valore complessivo del conguaglio attualizzato al 31/12/2014, da restituire agli utenti nell'annualità 2015	valore unitario del Parametro (€/mc/anno) da applicare nell'annualità 2015 al totale dei volumi fatturati in base ai servizi effettivamente fruiti dalle utenze
-€ 46.708	-0,005492 €/mc



Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

3 Aprile 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna